

**TRIBUNALE DI BENEVENTO****II SEZIONE CIVILE****PROC. 4548/2019**

Il G.I., esaminati gli atti ed a scioglimento della riserva,

OSSERVA

Con ordinanza del 21.2.2020 il precedente G.I. aveva già sospeso parzialmente l'efficacia esecutiva del titolo, costituito dalla sentenza n. 533/2019, emessa dalla Corte di Appello di Napoli, con riferimento alla sola statuizione contenuta nel capo n. 3 del dispositivo ed al solo rapporto tra la [REDACTED], e [REDACTED] limitatamente a quanto eccede la metà degli importi ivi liquidati, alla luce delle seguenti motivazioni:

“L'art. 97 c.p.c. recita come segue: «Se le parti soccombenti sono più, il giudice condanna ciascuna di esse alle spese e ai danni in proporzione del rispettivo interesse nella causa. Può anche pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune tra esse, quando hanno interesse comune. Se la sentenza non statuisce sulla ripartizione delle spese e dei danni, questa si fa per quote uguali».

La regola, pertanto (che si tratti della regola è ribadito dalla S.C.: cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, 16.5.2017, ord. n. 12025), è che il Giudice condanni le parti soccombenti, ove più d'una, proporzionalmente al rispettivo interesse nella causa.

Il Giudice, tuttavia, può stabilire che le parti soccombenti, od alcune di esse, vadano condannate solidalmente, ove abbiano un interesse comune.

L'ipotesi non corrisponde, già astrattamente, a quella delle obbligazioni solidali.

Come esattamente rilevato dalla Corte di Cassazione, infatti (Cass. civ., Sez. III, 30.10.2018, sent. n. 27476, cui seguiva, in senso conforme, Cass. civ., Sez. VI - 3, 2.4.2019, ord. n. 9063), «la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria.».

Non essendo richiesto che il rapporto sostanziale sia indivisibile, o caratterizzato da solidarietà, pertanto, è rimessa al Giudice la valutazione se sussista la comunanza di interessi:

e, dunque, non ricorre una presunzione di solidarietà, che la legge prevede nella ben differente ipotesi della preesistenza di un rapporto materiale, nel quale la prestazione sia la medesima.

L'art. 97 c.p.c., invece, vede la condanna in solido come un posterius, rispetto alla decisione del Giudice, che dev'essere espressa, costituendo l'eccezione rispetto alla regola.

Nel caso di specie, la sentenza non prevede la solidarietà: la quale, pertanto, non può essere riconosciuta.

Come, poi, stabilisce il secondo comma dell'art. 97 c.p.c., la ripartizione tra i soccombenti dell'onere complessivo delle spese, in assenza (come nella specie) di statuizione nella sentenza, si fa per quote eguali.

Non può trattarsi del rapporto interno, come assume l'opposto: la legge sta disciplinando, infatti, il regime delle spese nel rapporto tra parte vittoriosa e parti soccombenti, e non il rapporto dei soccombenti tra loro: e, del resto, tale norma completa la precedente, poiché, laddove non sia stata prevista la solidarietà, la condanna non può che essere proporzionale all'interesse nella causa (comma 1): se la proporzione non viene specificata dal Giudice, si presumono quote identiche (comma 2)".

Con la medesima ordinanza, poi, si prospettava la sussistenza dei presupposti di legge per procedere al mutamento del rito da ordinario a sommario e si fissava apposita udienza per sentire le parti in proposito; con ordinanza del 17.7.2020, poi, si procedeva a detto mutamento del rito.

Le udienze successive alla citata ordinanza del 21.2.2020 venivano celebrate tutte a trattazione scritta e nelle varie note d'udienza le parti non contestavano in alcun modo le argomentazioni giuridiche rese in detta ordinanza, limitandosi a riportarsi unicamente e genericamente alle proprie rispettive difese, di talchè in questa sede appare necessario e sufficiente richiamare integralmente le già riportate argomentazioni, condivise anche dalla sottoscritta.

Visto il parziale accoglimento dell'opposizione, sussistono i presupposti per compensare la metà delle spese di lite; l'altra metà – invece – andrà posta a carico di parte opposta e viene liquidata direttamente in dispositivo ex D.M. 55/14.

P.Q.M.

- 1) In parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara la nullità del precetto impugnato limitatamente a quanto eccede la metà degli importi ivi liquidati per violazione dell'art. 97 c.p.c.;
- 2) Compensa per metà le spese di lite e condanna l'Avv. [REDACTED] a corrispondere in favore della [REDACTED] VOLONTARIA, in persona del legale rapp.te p.t., l'altra metà delle spese di lite che si liquidano

in complessivi € [REDACTED]
[REDACTED], oltre IVA, CPA e
rimborso spese forfettario come per legge.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

Benevento, 2/05/2022

Il G.I.
(dott.ssa Ida Moretti)

Redatta con la collaborazione della dott. ssa Marina De Stasio, addetta all'Ufficio per il Processo.